

ALLEGATO "A" AL REP. 12987/5108

S T A T U T O

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA

Articolo 1 - Denominazione e sede

È costituita, ai sensi dell'articolo 90 della Legge 289/2002, una società senza scopo di lucro sportiva dilettantistica a responsabilità limitata sotto la denominazione:

"Equipe Sportiva – SRL società sportiva dilettantistica",
in breve "Equipe Sportiva s.r.l. s.s.d.", con sede in Reggio Emilia.

La sede sociale può essere trasferita ad altro indirizzo nell'ambito del medesimo Comune con decisione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre deliberare l'istituzione o la soppressione di uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, è quello che risulta dal Registro Imprese. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi simili, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti. A tal fine la società potrà istituire un apposito "libro delle comunicazioni" ove riportare, oltre al domicilio già comunicato dai soci al registro Imprese, anche tali indirizzi o recapiti, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Articolo 2 - Oggetto sociale

Nell'ambito e nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo in vigore la società persegue il proprio oggetto sociale promuovendo, senza alcun fine di lucro, l'esercizio di attività sportive dilettantistiche con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive dell'Unione Italiana Sport per tutti (UISP) cui si affilia così come delle Federazioni, Discipline Sportive associate del CONI, del C.I.P. ed altri Enti cui intenda affiliarsi.

La società si impegna, inoltre, a conformarsi alle norme ed alle direttive del CIO e del CONI.

La società ha per oggetto l'esercizio di attività sportive, in specifico:

1. la promozione di ogni attività sportiva dilettantistica con particolare riferimento, a titolo non esaustivo alle discipline del nuoto, judo, ginnastica e fitness, danza, spinning, pilates, tennis e calcio;
2. la gestione di impianti sportivi propri o di terzi, ivi inclusi gli impianti affidati da Pubbliche Amministrazioni;
3. l'organizzazione di squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative;
4. la promozione di scambi internazionali tra sportivi e operatori del mondo sportivo;
5. l'organizzazione di manifestazioni ed eventi, in via diretta o in collaborazione con altri soggetti;
6. l'organizzazione di attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei tesserati UISP e della collettività;
7. l'attività didattica a mezzo di realizzazione di corsi di formazione e di quali-

ficazione per operatori sportivi;

8. la realizzazione di ricerche per sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport da implementare anche in organizzazioni terze a fini consulenziali;

9. consulenza in materia contabile, fiscale e servizi gestionali ed organizzativi nell'ambito della gestione di impianti sportivi;

10. l'allestimento e la gestione di bar e punti di ristoro, collegati agli impianti gestiti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative;

11. la realizzazione di ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, l'allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive o ad essa collegate;

12. la promozione e pubblicizzazione delle proprie attività e della propria immagine utilizzando i mezzi necessari a tal fine;

13. la realizzazione di avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia reale o personale, anche per obbligazioni di terzi. Purchè finalizzato all'oggetto di cui ai punti precedenti.

La società potrà inoltre assumere direttamente o indirettamente, ma non come attività prevalente e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo,

affine o connesso al proprio, nonché compiere operazioni finanziarie unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale, con esclusione tassativa delle attività per legge riservate.

Articolo 3 - Durata

Il termine di durata della società è fissato al 31 dicembre 2075 e può essere prorogato con le formalità previste dalla legge.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI

Articolo 4 - Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), assunto e sottoscritto dai soci che hanno provveduto ad effettuare il versamento ai sensi dell'art. 2462, 4 comma, codice civile.

Articolo 5 - Variazioni del capitale sociale

L'aumento di capitale può avvenire mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, fatto salvo il diritto di sottoscrizione in capo ai soci.

In caso di delibera di riduzione del capitale sociale per perdite è necessario che gli Amministratori - ed eventualmente anche il revisore quando nominato - depositino una relazione sulla situazione della società nella sede sociale almeno otto giorni prima.

Articolo 6 - Finanziamenti dei soci

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Il rimborso dei finanziamenti dei soci dovrà essere fatto nel rispetto delle condizioni

poste dall'art. 2467 c.c. e in particolare detto rimborso potrà essere eseguito nel limite delle eccedenze di disponibilità finanziaria rispetto ai debiti sociali, così come risultanti dalla contabilità regolarmente tenuta ed aggiornata.

Articolo 7 - Assenza di fini di lucro e intrasmissibilità della quota

La società non ha finalità di lucro ed i proventi delle attività non possono, in nessun caso ed in nessun momento, essere divisi tra i soci anche in forma indiretta.

È altresì sancita, in ottemperanza al divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, la non rivalutabilità delle quote sociali e la intrasmissibilità delle medesime, fatta eccezione per le ipotesi di morte o scioglimento dei soci persone giuridiche.

TITOLO III - SOCI

Articolo 8 - Ammissione dei soci

L'Assemblea dei soci può deliberare (fermo restando il rispetto delle modalità previste dalla legge per le società a responsabilità limitata) l'ammissione di nuovi soci, sia persone fisiche che enti, quando detta partecipazione risulti utile al perseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 9 - Diritto di recesso del socio

E' esclusa la temporaneità del vincolo sociale ma è previsto il diritto di recesso che spetta al socio nelle ipotesi previste dalla legge.

Il recesso non può essere esercitato e se esercitato è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il diritto di recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione

posseduta.

Il socio che intenda recedere dalla società deve comunicare la sua intenzione mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla società entro 30 (trenta) giorni dalla iscrizione nel libro delle deliberazioni dei soci della delibera che lo legittima oppure se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Nel caso previsto dall'art. 34 D.Lgs. n. 5/2003, il socio può esercitare il diritto di recesso mediante analogo lettera raccomandata inviata alla società entro novanta giorni dalla chiusura dell'assemblea che ha assunto la delibera che legittima il recesso; sono fatti salvi i diversi o maggiori termini previsti da disposizioni inderogabili di legge.

La comunicazione deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente ed il domicilio per le comunicazioni inerenti al provvedimento.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione esclusivamente al suo valore nominale.

Articolo 10 - Esclusione del socio

L'esclusione è deliberata nei casi previsti dalla legge da almeno i nove decimi (9/10) dei soci. Gli Amministratori, entro 15 (quindici) giorni dalla trascrizione della delibera nel libro delle decisioni dei soci, comunicano al socio escluso l'esito della delibera mediante lettera raccomandata.

La comunicazione deve contenere l'indicazione delle generalità del socio escluso e la motivazione della esclusione.

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla ricezione della suddetta co-

municazione da parte del socio; entro lo stesso termine il socio può fare opposizione dinanzi al Tribunale, il quale può sospendere l'esclusione.

I soci esclusi dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione esclusivamente al suo valore nominale.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Articolo 11 - Assemblea

L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine può essere prorogato a centotanta giorni dal Consiglio di Amministrazione, quando particolari esigenze lo richiedano, secondo quanto previsto dall'art. 21 e ai sensi di legge.

Le assemblee hanno luogo nella sede sociale o altrove nell'ambito del Comune in cui ha sede la società, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea dovrà essere convocata dagli Amministratori mediante lettera raccomandata, fax o e-mail spedita ai soci nel domicilio o agli indirizzi, telefonico o ed elettronico secondo quanto previsto all'art. 1 di questo stesso statuto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea potrà essere convocata anche su richiesta di un decimo (1/10) dei

soci.

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con la presenza della maggioranza dei soci. Le delibere sono assunte con la maggioranza dei votanti. Restano salve le disposizioni, che, in virtù del presente statuto o di disposizioni di legge, prevedono quorum più restrittivi o il consenso di categorie di soci.

L'assemblea convocata per deliberare le modifiche statutarie, lo scioglimento della società e per decidere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, è validamente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di due terzi (2/3) dei soci.

Articolo 12 - Partecipazione all'assemblea e deleghe

Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro i quali ne abbiano diritto ai sensi di legge.

Ogni socio ha diritto ad uno voto, a prescindente dall'entità del capitale versato, trovando applicazione il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, ai sensi dell'art. 148, comma 8, lettera e) del d.p.r. 917/86.

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona purché non amministratore, sindaco o dipendente della società, e la relativa documentazione è conservata dalla società.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua mancanza da persona designata dagli intervenuti a maggioranza. Il Presidente è chiamato a verificare la regolarità della costituzione, ad accertare l'i-

dentità e la legittimazione dei presenti, a regolare lo svolgimento della assemblea e ad accertare i risultati delle votazioni. Il Presidente può richiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può anche essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea, nei casi previsti dalla legge il verbale è redatto dal notaio, il quale anche se redatto per atto pubblico dovrà essere trascritto entro quindici giorni nel libro delle decisioni dei soci, nel quale deve essere annotata la data di trascrizione del medesimo verbale sul libro.

Articolo 13 - Competenze dell'Assemblea

Sono riservate alla competenza dei soci le seguenti materie:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli Amministratori e del Presidente del Consiglio di amministrazione;
- c) la nomina del Revisore, nei casi prescritti dalla legge;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la nomina e la revoca dei liquidatori;
- f) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- g) il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

I soci sono altresì competenti sugli argomenti proposti da uno o più Amministratori oppure da un decimo (1/10) dei soci.

Articolo 14 - Controllo dei soci

Ciascun socio ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svol-

gimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di propria fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli Amministratori. L'azione di responsabilità contro gli Amministratori potrà essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società ma solo purché vi consentano i due terzi dei soci.

Articolo 15 - Amministrazione

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'assemblea. Essi possono essere scelti anche tra non soci purché non incorrano in cause di incompatibilità previste dall'ordinamento statale e da quello sportivo.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni suoi membri, determinando i limiti della delega, fatta eccezione per quelle attribuzioni inderogabili di cui all'art. 2475 c.c.

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazione alcuna, fatto salvo il principio di sovranità assembleare con riferimento all'individuazione delle attività attraverso le quali realizzare gli scopi statutari.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nella convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o ne sia fatta richiesta da 2/3 (due terzi) dei consiglieri o dal Collegio sindacale. Di regola la convocazione è fatta tramite raccomandata A.R., telefax o e-mail almeno otto

giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi di urgenza, nei quali può avvenire anche telegraficamente o via e-mail almeno due giorni prima della riunione.

Le riunioni saranno valide anche senza le formalità di convocazione, qualora siano presenti l'intero Consiglio ed il Revisore, se nominato.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; con la medesima maggioranza dovranno essere approvate le deliberazioni del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio sono constatate con verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che potrà essere anche persona estranea al Consiglio, oppure da tutti i Consiglieri presenti.

Gli Amministratori potranno esprimere le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto su qualsiasi supporto (cartaceo o elettronico) e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale. La trasmissione della consultazione e del consenso potrà avvenire con ogni sistema di comunicazione ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

Articolo 16 - Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della società, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega, e può nominare, per il compimento di singoli atti, institori e procuratori speciali nei limiti dei suoi poteri, coordina l'attività per il regolare funzionamento della società, adotta provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.

Articolo 17 - Revoca degli Amministratori

Gli Amministratori sono revocabili dalla assemblea in qualunque momento, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

Articolo 18 - Cause di ineleggibilità e di decadenza

Non può essere nominato amministratore e se nominato decade dal suo ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi e quanti risultino ineleggibili in base alla legge e chi rientra in qualsiasi causa di ineleggibilità e di decadenza previste dall'ordinamento sportivo.

Articolo 19 - Sostituzione degli Amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea per procedere alle elezioni del o dei componenti mancanti.

Articolo 20 - Controllo legale dei conti

Salvi i casi in cui la nomina del revisore sia obbligatoria, i soci possono in ogni momento provvedere alla relativa nomina.

TITOLO V - BILANCIO

Articolo 21 - Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 agosto di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve compilare nei modi e nei termini di legge il bilancio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, opportunamente corredato dalla relazione sull'andamento della gestione.

Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; può essere approvato entro un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società (in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione).

TITOLO VI - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 22 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale che dovessero insorgere tra soci, oppure tra soci e società, ivi espressamente comprese anche quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, e le controversie promosse da Amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti saranno rimesse al giudizio di un arbitro nominato su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

L'arbitro giudicherà secondo diritto ai sensi degli artt.816 e ss del c.p.c. e degli artt. 34, 35 e 36 del DLgs 5/2003.

Il lodo è impugnabile ai sensi degli art.827 e ss. del c.p.c.

Fanno eccezione le controversie che l'ordinamento sportivo riserva ai competenti organi previsti da Statuto e Regolamenti UISP.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 23 - Scioglimento della società

La società si scioglie nei casi previsti dall'art. 2484 c.c. e negli altri casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento della società, le operazioni di liquidazione saranno affidate ad un liquidatore nominato dall'assemblea convocata senza indugio dagli Amministratori, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

Il residuo attivo che emergesse a seguito dell'operazione di liquidazione, dovrà essere devoluto, al netto del rimborso delle quote sociali al relativo valore nominale, a fini sportivi al soggetto od ai soggetti individuati con delibera assembleare.

F.TO. SILVANA CAVALCHI

F.TO. EMANUELA LO BUONO (SIGILLO).